



IN QUESTA EDIZIONE

1. Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati dell'Unione Europea
2. Allungati i termini per la detrazione dell'IVA a credito

1

Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati dell'Unione Europea

Per soggetti IVA

Il 30/09/2026 è l'ultimo giorno previsto dalla normativa comunitaria per richiedere la restituzione dell'imposta pagata sugli acquisti effettuati nell'anno precedente in uno stato europeo membro, diverso da quello in cui il soggetto passivo è stabilito. Pertanto, i clienti che nel corso del 2025 abbiano sostenuto acquisti con IVA in altri Stati membri dell'Unione Europea, non dispongano in tali Paesi di una rappresentanza fiscale o di un'identificazione diretta ai fini IVA e non si siano già messi in contatto con il proprio consulente di riferimento presso il nostro Studio, sono invitati a trasmetterci via e-mail, in formato scansionato, copia delle relative fatture e della documentazione correlata. In tal modo potremo predisporre la domanda di rimborso, da inviare telematicamente entro il 30/09/2026.

Vi chiediamo pertanto di volerci inviare la documentazione, ordinata per categorie di spese di cui sotto. Vi chiediamo inoltre di comunicarci via e-mail anche il conto corrente bancario sul quale dovrà essere erogato il rimborso dell'IVA estera, indicando la denominazione della banca, la filiale, l'IBAN e il BIC/SWIFT-Code e questo non oltre il 11/09/2026 per avere a disposizione il tempo necessario per la predisposizione di tale richiesta. Vi consigliamo inoltre che l'IVA estera oggetto di rimborso venga contabilizzata nella Vostra contabilità come un credito tributario in un apposito conto contabile, per esempio su un conto "Credito IVA estera"

e la somma della documentazione di supporto che ci manderete dovrebbe corrispondere a quell'importo risultante già dalla Vostra contabilità riferita alla data del 31/12/2025 (chi ha un esercizio diverso dall'anno solare, deve fare riferimento comunque agli acquisti effettuati nell'anno solare 2025).

Il rimborso dell'IVA estera segue le seguenti regole:

I soggetti passivi (soggetti IVA che acquistano beni/servizi) hanno diritto al rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti effettuati in un paese membro diverso da quello in cui sono stabiliti, secondo le disposizioni della direttiva 2008/9.
Presupposto sostanziale del rimborso è l'esercizio di attività che attribuiscono il diritto alla detrazione dell'imposta nel paese di stabilimento e in quello del rimborso. Condizioni ai fini del rimborso: nel periodo di riferimento, mancata effettuazione di operazioni imponibili e assenza di stabile organizzazione attiva nel paese del rimborso.
Periodo di riferimento: acquisti effettuati al massimo in un anno. Modalità della richiesta: per via telematica all'Agenzia delle Entrate.
Termine di presentazione: al più tardi, 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento.
Non è rimborsabile l'IVA che il fornitore ha addebitato erroneamente.

La domanda va trasmessa per via telematica all'autorità fiscale del paese di stabilimento (che per i nostri clienti è l'Italia), che provvederà poi a inoltrarla all'autorità dello stato membro dell'Unione Europea in cui è stato effettuato l'acquisto.

Gli acquisti effettuati in altri stati membri dell'Unione Europea dovranno essere classificati nelle seguenti categorie:

1	Carburante
2	Locazione di mezzi di trasporto
3	Spese relative a mezzi di trasporto (eccettuate quelle di cui ai nn. 1 e 2)
4	Pedaggi e altri oneri stradali
5	Spese di viaggio quali taxi e altri mezzi di trasporto pubblici
6	Alloggio
7	Alimenti, bevande e servizi di ristorazione
8	Ingresso a fiere ed esposizioni
9	Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza
10	Altro (se si utilizza questo codice, occorre specificare la natura dei beni e servizi)

Il diritto al rimborso dell'IVA pagata da un soggetto IVA italiano in uno stato membro diverso dall'Italia rappresenta un'alternativa necessaria del diritto alla detrazione dell'IVA, qualora quest'ultimo diritto non sia esercitabile concretamente per assenza di imposta a debito (nello stato membro dell'UE). Il diritto di rimborso si fonda sul medesimo presupposto della detrazione, vale a dire il requisito dell'inerenza, ossia l'esistenza di un nesso immediato e diretto fra il bene o servizio acquistato con un'attività dalla quale scaturiscono operazioni imponibili o assimilate. Il diritto di rimborso subisce in genere le stesse limitazioni che la normativa dello stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti prevede a riguardo del diritto alla detrazione. Per esempio, se la normativa dello stato membro dell'UE esclude la detrazione dell'IVA sull'acquisto di un determinato bene, lo stato membro non darà luogo al rimborso dell'IVA pagata in sede di acquisto di tale bene. L'art. 4 della direttiva 2008/9 esclude espressamente dal rimborso l'IVA indebitamente fatturata, nonché quella addebitata per le cessioni di beni che, in quanto cessioni intracomunitarie o all'esportazione, sono o possono essere qualificate operazioni non imponibili. Il cessionario/committente al quale il fornitore estero abbia addebitato l'imposta, dunque, deve prestare attenzione a che l'addebito sia corretto, poiché non potrà ottenere dall'autorità estera il rimborso dell'IVA indebitamente applicata.

Il diritto al rimborso è subordinato alle seguenti condizioni:

- assenza di stabile organizzazione nel relativo stato membro ossia alcuni paesi UE prevedono che in presenza di una rappresentanza fiscale IVA in tale paese la detrazione IVA debba venire esercitata tramite tale rappresentanza fiscale;
- assenza di operazioni attive (cioè vendite) nel relativo stato membro.

Il soggetto italiano non può richiedere a rimborso l'IVA pagata in un altro stato membro dell'Unione Europea in presenza di una propria stabile organizzazione in quello stato (in quanto in questo caso l'IVA dev'essere detratta in capo alla stabile organizzazione), ossia in presenza di una rappresentanza fiscale ai fini IVA o identificazione diretta ai fini IVA attiva (pochi paesi esteri europei accettano la richiesta di rimborso diretta anche se li si dispone di una posizione IVA). In secondo luogo, il soggetto italiano non può aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello stato membro di rimborso, sempre in relazione all'anno di riferimento del rimborso.

Una volta inviata l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, questa risponde entro 15 giorni con un provvedimento di notifica (notifica allo stato dell'Unione Europea) o di rigetto. Lo stato membro dovrà provvedere al rimborso dell'IVA richiesta a rimborso entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di notifica (estendibile a otto mesi se gli stati esteri fanno pervenire richieste integrative). Lo stato membro di rimborso potrà chiedere informazioni aggiuntive, oppure l'invio delle fatture/documentazione in originale (solo alcuni stati membri impongono di allegare già all'istanza di rimborso le fatture d'acquisto).

Facciamo presente che sulla base di accordi bilaterali di reciprocità, che l'Italia ha in atto con Norvegia, Svizzera e Israele, il rimborso transfrontaliero è ammesso anche al di fuori dei confini dell'UE.

Il modello IVA 79, che ai sensi dell'art. 38-ter DPR 633/1972 va inviato al Centro Operativo di Pescara, serve per il rimborso dell'IVA italiana a favore di soggetti EXTRA-UE stabiliti in Norvegia, Svizzera, Israele (o UK) che l'hanno pagata in Italia. Per un cliente italiano che vuole recuperare l'IVA pagata all'estero in questi Paesi, la domanda va presentata direttamente all'autorità fiscale locale, con moduli e scadenze proprie di ciascun Paese.

2

Allungati i termini per la detrazione dell'IVA a credito

Per soggetti IVA

Il D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. "Decreto Omnibus"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11/08/2026 ed in vigore dal 12/08/2026, ha modificato gli artt. 19 e 25 del DPR n. 633/72, ampliando il periodo entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito e annotare le relative fatture nel registro degli acquisti. Di fatto, viene ripristinata la disciplina in vigore prima delle modifiche introdotte dal DL n. 50/2017.

Le principali novità possono essere così riassunte:

Termine per la detrazione: l'IVA a credito può ora essere detratta al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui sorge il diritto alla detrazione (in precedenza: entro la dichiarazione relativa al medesimo anno).
Registrazione della fattura: anche il termine per l'annotazione della fattura nel registro degli acquisti viene allineato al nuovo e più ampio termine di detrazione.
Fattura ricevuta in ritardo: se la fattura di un acquisto arriva l'anno successivo a quello di effettuazione, ma prima della presentazione della relativa dichiarazione IVA, l'imposta può comunque essere detratta già nella dichiarazione dell'anno di acquisto.

In sintesi, per l'adempimento degli obblighi IVA cambia quanto segue:

Adempimento	Termine previgente	Nuovo termine
Detrazione dell'IVA a credito	Dichiarazione IVA dell'anno in cui sorge il diritto alla detrazione	Dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui sorge il diritto
Registrazione della fattura d'acquisto	Dichiarazione IVA dell'anno di ricezione della fattura	Dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura

Esempio pratico: per un acquisto effettuato ad agosto 2026, con fattura ricevuta nello stesso anno, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare nel 2029, anziché – come in precedenza – soltanto fino alla dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare nel 2027, fermo restando il rispetto delle condizioni sostanziali esistenti al momento della nascita del diritto alla detrazione.

Restiamo volentieri a disposizione per valutare insieme a Voi l'impatto di queste novità sulla gestione delle fatture d'acquisto e sulle relative registrazioni contabili.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

